

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI LODI, IL COMUNE DI LODI E IL COMUNE DI CASALMAIOCCO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno ____ del mese di ____, tra l'Amministrazione provinciale di Lodi, rappresentata dal Presidente Dott. Fabrizio Santantonio, il Comune di Lodi, rappresentato dal Sindaco Dott. Andrea Furegato, il Comune di Casalmaiocco, rappresentato dal Sindaco dott. Marco Vighi

PREMESSO

- che la Provincia di Lodi, con deliberazione del C.P. n. ..., l'Amministrazione comunale di Lodi, con deliberazione di C.C. n. ..., l'Amministrazione comunale di Casalmaiocco, con deliberazione di C.C. n. ..., hanno stabilito che l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale avvenga in forma associata tra gli Enti, ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- che detta forma associata di esercizio delle funzioni in parola deve essere disciplinata da apposita convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

La Provincia di Lodi (Fascia A), il Comune di Lodi (Fascia A), il Comune di Casalmaiocco (Fascia B), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria provinciale e comunale.

ART. 2 - ENTE-CAPO CONVENZIONE

La Provincia di Lodi assume il ruolo di Ente capo-convenzione.

Al Presidente della Provincia capo-convenzione compete:

- la nomina e revoca del Segretario provinciale e comunale, ai sensi degli artt. 99 e 100 del D.lgs. n.267/2000;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative, autorizzazioni all'esercizio di incarichi ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001 s.m.i., ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario, sentiti i Sindaci dei Comuni di Lodi e Casalmaiocco a cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE

Le prestazioni lavorative del Segretario provinciale e comunale sono articolate in modo da assicurare

la presenza del funzionario presso ciascun Ente secondo le percentuali di seguito indicate:

- Provincia di Lodi: 48%
- Comune di Lodi: 48%
- Comune di Casalmaiocco: 4%

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati al principio di proporzionale ripartizione degli oneri.

Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del Segretario provinciale e comunale - compresa quella relativa al trattamento economico aggiuntivo per il servizio convenzionato del Segretario comunale di cui al successivo art. 7 - sarà ripartita secondo le percentuali indicate all'articolo 3.

In vigore delle norme contrattuali che regolano il trattamento economico dei Segretari comunali e provinciali, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal Contratto Collettivo Integrativo del 16/07/2024 può essere attribuita solo con atto formale dei singoli enti convenzionati. Pertanto, ogni Ente convenzionato provvederà alla trasmissione all'Ente capo-convenzione del provvedimento.

L'Ente capo-convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche – compresa anche l'eventuale retribuzione di risultato - spettanti al Segretario provinciale e comunale ed al recupero trimestrale delle spese a carico del Comune di Lodi e del Comune di Casalmaiocco nelle proporzioni stabilite.

Le parti concordano inoltre che la Provincia di Lodi provveda ad erogare i buoni pasto spettanti al Segretario per le giornate di lavoro svolte con pausa e rientro pomeridiano, applicando i criteri di erogazione del buono pasto tempo per tempo vigenti per il personale Dirigente della Provincia.

Il Comune di Lodi provvederà al rimborso del 50% del costo dei buoni pasto, per le giornate di attività promiscua (sia in Provincia che in Comune). Nelle giornate in cui l'attività lavorativa venga svolta esclusivamente presso il Comune di Lodi, lo stesso provvederà a rimborsare l'intero costo sostenuto dalla Provincia per il buono pasto.

Il rimborso dell'importo sarà contestuale al rimborso alla Provincia del trattamento economico.

ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, se necessari, tra Presidente della Provincia e Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario provinciale e comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria provinciale e comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Parimenti sarà compito del Presidente della Provincia e dei Sindaci determinare le concrete modalità

di svolgimento del servizio di Segreteria provinciale comunale in forma associata (giornate di presenza del Segretario nei rispettivi Enti, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale), nel rispetto delle percentuali fissate all'articolo 3.

ART. 6 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione decorrerà dal 1.07.2026 e scadrà in data 30.09.2027.

Essa potrà, peraltro, essere risolta prima della scadenza del termine convenuto in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 15 giorni, fatta salva la possibilità di anticipare tale termine previo accordo tra Presidente della Provincia e Sindaci.

Il recesso unilaterale di un ente convenzionato determina lo scioglimento della convenzione.

A seguito di rinnovo dei Consigli Provinciale e Comunali, i medesimi entro 90 giorni dalla proclamazione potranno recedere unilateralmente dalla convenzione mediante propria deliberazione e con effetto dal quindicesimo giorno della data della delibera stessa.

In caso di scioglimento della presente convenzione e comunque alla scadenza della stessa, il Segretario convenzionato in carica conserva la titolarità nell'Ente capo-convenzione, salvo diverso accordo fra i Presidente della Provincia, Sindaci ed il Segretario provinciale e comunale.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al Segretario il trattamento economico e giuridico contrattuale previsto dal vigente C.C.N.L. di categoria.

ART. 8 - IDONEITA' ALLA NOMINA DEL SEGRETARIO CONVENZIONATO

In conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali- n. 485-E del 24/3/2015, il Segretario provinciale e comunale dovrà avere conseguito l'idoneità alla nomina presso l'ente di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione (Fascia A).

ART. 9 - TRASMISSIONE

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei Consigli Provinciale e Comunali, verrà trasmessa per i provvedimenti di competenza, a cura dell'Ente capo-convenzione, al Ministero dell'Interno - ed alla Prefettura UTG di Milano - Albo Segretari Comunali e Provinciali della Sezione Regionale Lombardia.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Provincia di Lodi

Dott. Fabrizio Santantonio

Il Sindaco del Comune di Lodi

Dott. Andrea Furegato

Il Sindaco del Comune di Casalmaiocco

Dott. Marco Vighi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.